

## VERBALE DI ACCORDO - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Oggi 10/04/2020, si è tenuto un incontro in modalità di videoconferenza tra le seguenti parti:

- L'azienda **SUPERDRY PLC** con sede legale in GL51 9NW CHELTENHAM UNIT 60, THE RUNNINGS SNC (GRAN BRETAGNA) e sede secondaria italiana, in Milano (MI) Via Privata Maria Teresa 7, P.IVA **08767320966**, nella persona del procuratore Raffaella Falco, assistita dal Consulente del lavoro Dott. Albergoni Diego
- Le Organizzazioni Sindacali  
**Fisecat Cisl Nazionale**, nella persona di Elena Maria Vanelli  
**Filcams Cgil Nazionale**, nella persona di Andrea Montagni  
**Uiltucs Nazionale**, nella persona di Antonio Vargiu

Premesso che:

- L'azienda svolge l'attività vendita al dettaglio di abbigliamento, calzature e cosmetici in negozi specializzati.
- L'azienda non può fruire degli ammortizzatori sociali ordinari (FIS e CIGO) con causale "Covid 19 nazionale" previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, avendo diritto alla sola CIGS quale azienda del commercio sopra i 50 dipendenti – pertanto con la necessità di poter accedere esclusivamente al trattamento previsto dalla Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, dell'art. 2 D.I. del 24/3/2020 e delle istruzioni fornite con la circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020 per il proprio personale a fronte della sospensione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza sanitaria in corso.
- L'azienda opera in n. 10 unità produttive, site in sei Regioni: Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia e occupa attualmente n. 102 dipendenti complessivi (come meglio specificati all'Allegato 1), inquadrati nel settore previdenziale "commercio sopra i 50 dipendenti" (CSC INPS 70202 e codici autorizzazione 0J 3X) ed ai quali si applica integralmente il CCNL Terziario per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi (Terziario Confcommercio)
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.I. del 24/3/2020, qualora la crisi coinvolga più unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni e Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni interessate.
- Per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19, l'azienda si trova a dover affrontare un'importante situazione di crisi imputabile all'attuale emergenza sanitaria che ha determinato la completa chiusura delle attività di vendita, con una conseguente e significativa contrazione del fatturato.
- L'azienda con comunicazione trasmessa tramite PEC in data 06/04/2020, ha informato le OO.SS. nazionali e territoriali circa l'indifferibile necessità di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, con riduzione fino a zero ore, per tutto il personale occupato, pari a n. 102 lavoratori su un organico complessivo di 102, per un periodo dal 23/03/2020 al 24/05/2020.
- In azienda non risultano costituite Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o Unitarie

AS AM

Raffaella Falco

#

Tutto ciò premesso

Le parti hanno esaminato in maniera approfondita la richiesta dell'Azienda di fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga ai sensi delle previsioni di cui all'art. 22 del D.L. n 18/2020, all'art. 2 D.I. del 24/3/2020, della circolare Inps 47/2020 e della circolare del Ministero del Lavoro 8/2020, per far fronte alla grave situazione di crisi imputabile all'attuale emergenza sanitaria che ha determinato la completa chiusura delle attività nei punti vendita siti nelle diverse unità produttive, con una conseguente e significativa contrazione del fatturato.

A tal proposito, Le parti concordano, al fine di ridurre l'impatto e le conseguenze economiche negative della crisi in atto, la necessità di attivazione della Cig in deroga, con riduzione fino a zero ore, per tutto il personale occupato, pari a n 102 lavoratori su un organico complessivo di 102, per un periodo di 9 settimane, dal 23/03/2020 al 24/05/2020 nelle unità produttive interessate, come da dettaglio delle unità produttive, del personale oggetto di sospensione e della percentuale di riduzione riportate nell'Allegato 1.

A tal fine:

- la sospensione oraria fino a zero ore potrà essere ulteriormente prorogata in base a specifici provvedimenti che verranno emanati.
- Nell'eventualità di ripresa parziale dell'attività lavorativa durante il periodo di sospensione e di applicazione della riduzione di orario, i programmi settimanali saranno definiti dai preposti aziendali in funzione delle esigenze delle singole unità, verificandone altresì la compatibilità con le vigenti prescrizioni sanitarie e garantendo ove possibile la rotazione del personale interessato.
- gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'Inps come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020.
- Il presente accordo è stipulato nel rispetto della disciplina nazionale e regionale in materia di Cassa integrazione guadagni di cui all'art.22 del D.L. n. 18/2020.
- L'azienda si impegna a presentare la domanda telematica al Ministero del Lavoro, quale azienda multilocalizzata ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2 D.I. del 24/03/2020 e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2020.
- l'azienda si rende disponibile, ove venga richiesto dai lavoratori interessati dalla sospensione, a concedere entro 5 gg. dalla richiesta pervenuta in forma scritta/mail dal lavoratore, un prestito di entità pari all'importo netto presunto della quattordicesima mensilità.  
Il prestito sarà restituito dai lavoratori richiedenti, in via automatica, tramite la formula della "trattenuta" nel cedolino di liquidazione della 14ma mensilità, alla data contrattualmente prevista per la maturazione della stessa. Eventuali somme concesse a titolo di prestito in eccedenza rispetto al calcolo dell'importo presunto della 14ma mensilità di cui sopra, saranno trattenute dall'azienda nel primo cedolino utile, successivo a quello di liquidazione della 14ma mensilità.
- L'azienda garantisce la piena maturazione dei ratei di 13ma, 14ma, ferie e permessi durante i periodi di sospensione a fronte dell'intervento della Cig in deroga.

L'azienda si impegna a consegnare copia del presente accordo alla totalità dei lavoratori interessati dalla sospensione per il periodo di cassa integrazione in Deroga.

Le parti firmatarie si impegnano, su richiesta di una di esse, ad incontrarsi per verificare l'andamento del presente accordo e della situazione aziendale concordando altresì che, qualora futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire la disciplina della Cassa integrazione in deroga, si incontreranno per valutare l'impatto rispetto alle intese raggiunte.

AM

AS

John M. Bell

#

Letto, confermato, sottoscritto

Roma, 10/04/2020

**SUPERDRY PLC (Raffaella Falco)**

*Raffaella Falco*

**FISASCAT CISL NAZIONALE (Elena Maria Vanelli)**

*Elena M. Vanelli*

**FILCAMS CIGL NAZIONALE (Andrea Montagni)**

*Andrea Montagni*

**UILTUCS NAZIONALE (Antonio Vargiu)**

*Antonio Vargiu*